

# GIORNATA DI STUDIO

## I Regolamenti (CE) REACH e CLP

### Attività di Vigilanza ed Ispezione

**Dr. Mario Esposito**

*Tecnico della Prevenzione Ambiente e luoghi di Lavoro*

**A.S.L. LECCE**



Per l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento REACH, in Italia è stato emanato il **D.M. 22 novembre 2007** che ha indicato le amministrazioni pubbliche coinvolte:

- **Ministero della Salute (Autorità Competente),**
- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,**
- **Ministero dello Sviluppo Economico.**

I suddetti enti operano con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sostanze Chimiche (**ISS- CSC**) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (**ISPRA**).



Dal sito del



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Utilizzando la casella di ricerca



È possibile raggiungere il link dedicato al Regolamento REACH.

**L'Autorità competente Nazionale REACH e CLP ha sede presso :  
MINISTERO DELLA SALUTE**

**Via G. Ribotta n. 5 – ROMA**

**La Regione Puglia, con  
D.G.R. 15.3.2010, n. 729  
(BURP n. 61 del 7.4.2010)  
ha istituito l'Autorità  
competente regionale, che  
ha sede presso  
l'Assessorato alle Politiche  
per la Salute.**

**Via Gentile – BARI.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2010, n. 729

Istituzione dell'Autorità competente regionale per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Recepimento dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 29.10.2009.

**Le articolazioni organizzative territoriali sono costituite dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., che esplicano attività di Vigilanza e Controllo.**

**Il personale incaricato della vigilanza è stato nominativamente individuato in ogni ambito provinciale.**

**Con la D.G.R. del 12.12.2011 n. 2816 sono state approvate le procedure di vigilanza da attuare nella Regione Puglia in materia di REACH e CLP.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2816

Approvazione delle Procedure per l'effettuazione della vigilanza sul territorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

L'attività di vigilanza può essere effettuata in maniera :

- **Proattiva**: coerente con la programmazione sanitaria
- **Reattiva** : a seguito di segnalazioni

**Il personale incaricato della vigilanza può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Referente Regionale per l'attuazione del Regolamento Reach. Attualmente tale incarico viene ricoperto dal Dott. Raffaello Maria Bellino – A.S.L. BARI**

## estratto della D.G.R. 2816/2011

### **1. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VIGILANZA SUL TERRITORIO**

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Si applicano altresì le definizioni, di cui al punto 1.2 dell'Allegato A all'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome Rep. 181/95R del 29.10.2009.

2. La vigilanza sul territorio è effettuata secondo le modalità di seguito indicate:

a) *proattiva*, ovvero conseguentemente e coerentemente con la programmazione sanitaria regionale;

b) *reattiva*, ovvero a seguito di segnalazioni qualificate pervenute all'Autorità competente regionale ed alle sue articolazioni;

3. Nelle fattispecie di cui al punto 2 del presente paragrafo, la richiesta documentale può precedere la fase di sopralluogo. La vigilanza può svolgersi a più riprese con differimento temporale, al fine di consentire congruo approfondimento rispetto agli ambiti specificatamente oggetto di ispezione.

4. Al fine di garantire il mantenimento di elevati livelli qualitativi per le attività di vigilanza, il personale autorizzato può richiedere specifico supporto tecnico-scientifico, conformemente alle disposizioni di cui al Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione, Assistenza Territoriale e Prevenzione del 13 luglio 2010, n. 246.

# Sanzioni Amministrative:

## Pagamento della misura minima.

estratto della D.G.R. 2816/2011 – punto 3

### 3. PROCEDURE SANZIONATORIE

1. Al fine di garantire l'adozione di un corretto *iter* sanzionatorio, sia per illeciti di natura penale che amministrativa, il personale autorizzato alla vigilanza sul territorio redige i propri atti in conformità ai modelli unificati di verbale, allegati alle presenti procedure e che ne costituiscono parte integrante.

2. Tenuto conto dell'art. 19 del D. Lgs. 133/2009 e dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. 186/2011, che escludono espressamente l'applicabilità della misura ridotta così come prevista ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso al pagamento direttamente dall'Organo accertatore nella misura minima prevista per ciascuna violazione, fatte salve ulteriori specificazioni nazionali della disciplina applicativa sanzionatoria.





## Procedure di campionamento:

### **4. MODALITA' DI RACCORDO TRA LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'AUTORITA' COMPETENTE REGIONALE**

1. Ai fini del campionamento, il personale dell'ARPA Puglia, a specifica richiesta, svolge sopralluogo congiunto con il personale autorizzato alla vigilanza, afferente al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.
2. In caso di eventuale riscontro di valori non conformi a seguito di indagine analitica, il Direttore di Laboratorio comunica il risultato all'Organo accertatore, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

**Nella predetta Delibera 2816/2011, è stata approvata la modulistica da utilizzare per :**






- Verbali di Accesso e Accertamento;
- Verbali di contestazione illecito amministrativo;
- Verbali di prelevamento campioni;
- Notizia di reato;
- Verbali di sequestro amministrativo;
- Dissequestro, ecc..

**D.G.R. 2816/2011**

**B.U.R.P. n. 199**

**del 28.12.2011**

<p style="text-align: center;"><b>REGIONE PUGLIA</b> Assessorato alle Politiche della Salute Autorità competente in materia di REACH-CLP</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b> Articolazione Organizzativa Territoriale dell'Autorità Competente di cui alla D.G.R. 15.03.2010, n. 729 e s.m.i. (Allegato 1, par. 4, c. 1) Via ..... - Comune - tel. .... fax .....</p>	

**VERBALE DI ACCESSO ED ACCERTAMENTO**

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, i sottoscritti \_\_\_\_\_, in qualità di personale autorizzato alla vigilanza in materia di REACH e CLP, per quanto di competenza territoriale, nominati con Determinazione Dirigenziale del 13 luglio 2010, n. 246, del Dirigente Servizio P.A.T.P. dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia (Autorità Competente in materia di REACH e CLP ai sensi della D.G.R. del 15.03.2010, n. 729 e s.m.i.), al fine di provvedere all'attuazione delle disposizioni dell'Autorità regionale in intestazione, si sono recati presso:

Di seguito rappresentiamo alcuni esempi di sanzioni previste per l'inottemperanza alle disposizioni in materia di REACH e CLP.

Rammentiamo che il **SISTEMA SANZIONATORIO** del Reg. CE 1907/2006 – **REACH**, viene attuato in Italia con l'applicazione del

**DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(pubblicato in **G.U. n. 222 del 24-9-2009** )



Articoli del Regolamento REACH	OBBLIGO	SANZIONE (Dlgs 14 settembre 2009, n. 133)
Artt.6,7,8,12,17 registrazione;	Registrazione e notifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 10.000 a 60.000 € per errata registrazione;</li> <li>▪ Da 15.000 a 90.000 € per mancata registrazione</li> </ul>
Artt. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	Trasmissione di informazioni – SDS (Scheda di Sicurezza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 10.000 a 60.000 € per mancata fornitura SDS</li> <li>▪ Da 10.000 a 60.000 € per mancato aggiornamento SDS (in casi definiti riguardanti autorizzazione, restrizione, nuovi pericoli)</li> <li>▪ Da 3.000 a 18.000 € per mancato aggiornamento SDS</li> <li>▪ Da 3.000 a 18.000 € per mancata fornitura SDS in italiano</li> <li>▪ Da 10.000 a 60.000 € per omissione scenari nella SDS</li> </ul>
Artt. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	Trasmissione di informazioni – articoli e sostanze per le quali non è prevista una SDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 10.000 a 60.000 € per mancata comunicazione informazioni quando non è prescritta una SDS</li> <li>▪ Da 5.000 a 30.000 € per omessa comunicazione SVHC negli articoli</li> </ul>
Art. 35	Accesso dei lavoratori alle informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 15.000 a 90.00 € per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti</li> </ul>
Artt. 37,38 e 39	Conformità agli usi e trasmissione informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 10.000 a 60.000 € per mancata redazione CSR da parte dell'utilizzatore a valle</li> </ul>
Artt. 56, 60 (All. XIV)	Autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 40.000 a 150.000 € o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione</li> </ul>
Art. 67 (All. XVII)	Restrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Da 40.000 a 150.000 € o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta a restrizioni</li> </ul>



Mentre il **SISTEMA SANZIONATORIO** del Reg. CE 1272/2008 – **CLP** viene attuato in Italia con l'applicazione del

**DECRETO LEGISLATIVO 27 Ottobre 2011, n. 186**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 .

(pubblicato in **G.U. n. 266 del 18-11-2011** )



violazioni	riferimento	sanzioni
Inadempienza o parziale ottemperanza nel processo di classificazione di una sostanza o miscela	art. 4 del Regolamento	da 15.000 a 90.000 euro
Mancato utilizzo dell'etichetta in lingua italiana	art. 17, paragrafo 2 del Regolamento	da 3.000 euro a 18.000 euro.
Mancata comunicazione di difformità di classificazione rispetto a quella presente nell'inventario europeo	art. 16 del Regolamento	da 5.000 euro a 30.000 euro.
Mancata notifica o mancato aggiornamento della notifica	art. 40 del Regolamento	da 5.000 euro a 30.000 euro.
Mancata conservazione delle informazioni utili alla classificazione ed etichettatura dei prodotti	art. 49 del CLP	da 3000 a 18.000 euro
Mancata comunicazione all'Istituto Superiore della Sanità delle informazioni della pericolosità relativa alle miscele immesse sul mercato	art. 15 del D.Lgs. n. 65/2003	da 3.000 euro a 18.000 euro.



## ESEMPI DI SANZIONI: 1° caso

**Fornitore che non trasmette al destinatario una SDS compilata a norma dell'Allegato II del REACH (ovvero Reg. CE 453/2010).**

**L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 133/2009, recita:**

*2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui **all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9**, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui **all'articolo 31, paragrafo 2**, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **10.000 a 60.000 euro**.*





# ESEMPI DI SANZIONI: 1° caso

**L'art. 31, paragr. 1, del Reg. CE 1907/2006 – REACH, recita**

1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:

*a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o*

*b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o*

*c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).*

**Pertanto, la mancata trasmissione della SDS, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 10.000 a € 60.000.**





## ESEMPI DI SANZIONI:

sia l'art. 19 del D.Lgs. 133/2009 (Sanzioni REACH)

che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 186/2011 (Sanzioni CLP)

Recitano:

**Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.**

**Quindi non può applicarsi la misura ridotta prevista dall'art. 16 della L. 689/81.**

**La Regione Puglia ha previsto il pagamento della misura minima per ciascuna violazione che deve essere irrogata direttamente dall'Organo accertatore.**

**La sanzione prevista sarà quindi di € 10.000.**



## ESEMPI DI SANZIONI: 2° caso

**Fornitore che non trasmette al destinatario una SDS in Italiano ovvero inesatta o incompleta.**

**L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 133/2009, recita:**

*3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.*



## ESEMPI DI SANZIONI: 2° caso

**L'art. 31, paragr. 5, Reg. CE 1907/2006 – REACH, recita**

5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.

**L'art. 31, paragr. 6, del Reg. CE 1907/2006 – REACH, recita**

6. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:

- 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
- 2) identificazione dei pericoli;
- 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
- 4) misure di primo soccorso;
- 5) misure di lotta antincendio;

.....

**Pertanto, l'inesatta compilazione della SDS, comporta l'irrogazione di una sanzione amm.va di € 3.000.**




In tema di sigarette elettroniche che utilizzano liquidi contenenti nicotina, con nota di prot. N. 10466 dell'11 aprile 2014, il Ministero della Salute ha inviato al

- **Comando Carabinieri per la tutela della Salute, ed**
- **ai Referenti Regionali REACH**

una **Circolare** di chiarimento sulla normativa in tema di etichettatura ed apposizione di chiusure di sicurezza sui contenitori contenenti liquidi di nicotina.





## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE  
*Direzione generale della prevenzione*  
Ufficio IV - ex DGPREF - Qualità degli ambienti di vita  
Viale Giorgio Ribotta, 3 - 00144 Roma  
E-mail PEC: [dgprev@postacert.salute.it](mailto:dgprev@postacert.salute.it)

Registro-classif.: DGPREF

Trasmissione elettronica  
N. prot. 10466  
DGPREF in DOCSIPA/PEC DGPREF -  
P-11/04/2014

Spett.le Comando carabinieri per la tutela della salute  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Ai Referenti regionali REACH  
a mezzo E-mail

**OGGETTO** – Sigarette elettroniche contenenti nicotina.  
Criteri di classificazione e obbligo di chiusura  
di sicurezza per la protezione dei bambini.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si può avere una diversa modalità di irrogazione della sanzione.



Come precisato nella nota, si può applicare il D.Lgs. 65/2003 ovvero il D.Lgs. 186/2011, stante il regime transitorio previsto dal Reg. CE 1272/2008 (CLP)(art. 61), che prevede:


-Fino al **1° dicembre 2010** le **sostanze** sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva **67/548/CEE**.

-Fino al **1° giugno 2015** le **miscele** sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva **1999/45/CE**.

- In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento e oltre ai requisiti del paragrafo 1 del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1° dicembre 2010 e del 10 giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.



Oltre al regime sanzionatorio previsto per la non corretta etichettatura dovranno porsi sotto **sequestro i contenitori di nicotina** non correttamente etichettati, ciò al fine di toglierli dal commercio fino a quando non siano adeguati alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.





Negli allegati è possibile visionare un verbale di sequestro amministrativo redatto per porre sotto sequestro prodotti non conformemente etichettati alla vigente normativa in materia.



# REACH & CLP



# Mario Esposito

vi ringrazia  
per l'attenzione



# P.S.

Si comunica agli interessati che la presentazione può essere scaricata da internet collegandosi al sito:

**[www.espositomario.altervista.org](http://www.espositomario.altervista.org)**

sezione dispense-corsi

**Corsi REACH**

